



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca

Ordinanza n° (vedasi stringa a stampa)

Interdizione di specchio acqueo nel porto di Porto Palo di Menfi per presenza di un presunto relitto.

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Porto Palo di Menfi,

- VISTO** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, “*Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione*” e, in particolare, gli articoli 17, 30, 62 e 81;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, “*Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)*” e, in particolare, l'art. 59;
- VISTO** il vigente Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del porto di Porto Palo di Menfi (AG) - edizione giugno 2022;
- PRESO ATTO** che, a seguito di rilievi effettuati tramite apparecchiatura “lidar” dalla Fugro Italy Spa nel porto di Porto Palo di Menfi, con specifica comunicazione è stata segnalata la presenza di un presunto relitto sommerso nello specchio acqueo antistante l'intersezione tra il primo e il secondo braccio del molo di ponente;
- RAVVISATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti, di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e garantire la sicurezza della navigazione, nonché di assicurare il regolare svolgimento delle attività che si svolgono nel porto di Porto Palo di Menfi;

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione di specchio acqueo)

1. A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino a nuova disposizione, a causa della presenza di un presunto relitto sommerso (lunghezza 7 mt, larghezza 3 mt, altezza max 0,3 mt) nello specchio acqueo antistante l'angolo interno formato dall'intersezione tra il primo e il secondo braccio del Molo di Ponente, in posizione lat. 37° 34,3610' N - long. 12° 54,4224' E e come meglio riportato nella planimetria allegata (fondale 0,5 mt - battente libero 0,2 mt), sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e ogni altra

attività, anche subacquea, all'interno di una zona circolare avente un raggio di 30 (trenta) metri dalla sopra indicata posizione.

2. È fatto obbligo a tutte le unità in transito in prossimità della zona sopra citata di procedere alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell'unità, prestando la massima attenzione e adottando ogni ulteriore cautela suggerita dall'arte marinaresca per evitare il contatto con l'ostacolo sommerso.

Articolo 2

(Norme sanzionatorie e disposizioni finali)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 c.n.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione "[Ordinanze](#)" del sito *web* istituzionale Guardia Costiera nonché trasmessa, per la più ampia divulgazione, alle Amministrazioni Comunali interessate, associazioni di categoria, ecc.

Sciacca, data della sottoscrizione digitale

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Biagio CIANCIOLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

